

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA

23 DIC. 2005

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 977 del 22 DIC. 2005

**Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- sig. Massaro Tiberio- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilacinque il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE [Signature]

## LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello dinanzi la Corte di Appello Napoli avverso la sentenza Trib. Bn n. 1679/05 il sig. Massaro Tiberio c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

**Con** determina n. 747/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 747/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 747/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte di Appello Napoli dal sig. Massaro Tiberio c/A.P;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 1169 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 DIC. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 GEN. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MULLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 GEN. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 10 GEN. 2006

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MULLO)

2) Copia per			
SETTORE	<u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es. 299</u>
SETTORE	_____	il _____	prot. n. <u>12.7.06</u>
SETTORE	_____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	_____	il <u>11189</u>	prot. n. _____
★ Nucleo di Valutazione	_____	il <u>29.12.05</u>	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

Studio Legale  
**Avv. Bernardino Buonanno**  
Via Monte Lecito n° 9  
Tel/Fax 0823-714525/713796  
82010 Moiano (Bn)

**COPIA**

22396

**Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**ATTO DI APPELLO**

**Avverso la sentenza nr. 1679/05 -non notificata- resa il 20.26/09/2005 dal  
Tribunale di Benevento - Giudice: Dott.ssa Maria Ilaria Romano**

\*\*\*\*\*

Per: **MASSARO Tiberio**, nato ad Airola (BN) il 08.04.1965 ed ivi residente  
alla Via Castello nr.16, C.F.: MSS TBR 65D08 A110C, rapp.to e difeso  
dall'Avv. Bernardino BUONANO, con studio in Moiano (BN) alla Via  
Monte Lecito nr.9, giusta mandato a margine del presente atto, unitamente al  
quale domicilia in Via Arte della Lana nr. 16 Napoli, presso lo studio  
dell'Avv. Patrizia SORRENTINO. =APPELLANTE=

Contro: **Spett.le PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Suo legale  
rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede della Provincia di  
Benevento -Rocca dei Rettori-, rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabio PANNONE,  
presso il cui studio -come da documento sentenza- è elettivamente  
domiciliata in Benevento, Viale dei Rettori nr. 38. =APPELLATA=

\*\*\*\*\*

**FATTO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 22.06.2001, l'appellante  
Massaro, proprietario dell'autovettura Fiat Ritmo D CL, targata BN 258411,  
conveniva in giudizio -dinanzi al Tribunale di Benevento- l'appellata  
Provincia, in persona del Suo legale rapp.te p.t., per vedersi liquidare, previo  
riconoscimento di responsabilità dell'appellata, tutti i danni (morali, materiali,  
ecc.) subiti in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno 6.01.2000, nel  
mentre percorreva la strada provinciale "Vitulanese" -Campoli M.T.-

**MANDATO**  
Avv. Bernardino Buonanno

Vi nomino mio avvocato e procura  
tore nella presente procedura con  
ogni facoltà di legge, ivi compresa  
quella di transigere e conciliare la  
presente lite e rilasciare quietanze,  
proporre domande riconvenzionali,  
con ampio potere di chiamare in  
causa, intimare ed eseguire precetti,  
richiedere e far eseguire sequestri e  
pignoramenti. Il presente mandato  
Vi conferisco per ogni grado del  
processo di cognizione, per ogni  
fase del processo di esecuzione e  
per ogni eventuale necessaria  
riassunzione. Nominerete Avvocati  
e Procuratori a Vostro insindaca-  
bile giudizio, in ogni sede giu-  
diziaria, in aggiunta a Voi od in  
Vostra sostituzione, con gli stessi  
poteri a Voi conferiti, nessuno e-  
sccluso, restando le relative com-  
petenze a mio esclusivo carico.  
Ritengo sin da ora per rato e fermo  
il Vostro operato. Eleggo domicilio  
presso il Vostro Studio ovvero  
in VIA ARTE DELLA LANA

N. 16 - NAPOLI

Moiano 28.10.2005  
*Massaro Tiberio*

per autentica  
Avv. Bernardino Buonanno

*Buonanno*

Vitulano, di proprietà dell'appellata Provincia, con vittoria di spese e competenze di lite.

Assumeva l'attore che in detto giorno (6.01.2001) verso le ore 18,30, nel mentre percorreva, a moderata andatura, la strada provinciale "Vitulanesa", nel senso di marcia Campoli M.T.-Vitulano, giunto nei pressi del bivio per Tocco Caudio (BN) -altezza pietra di Tocco-, finiva improvvisamente in una buca "trabocchetto", piena d'acqua, per cui sbandava sbattendo frontalmente contro un muretto in c.a., posizionato sul ciglio della detta strada.

Nell'occorso l'autovettura dell'attore subiva notevoli danni -tanto che ne veniva sconsigliata la riparazione-, mentre l'attore riportava gravi lesioni personali per cui veniva (dopo essere stato estratto -non senza difficoltà- dall'abitacolo dell'autovettura- dai VV. del Fuoco di Benevento -Dist. Di Bonea) ricoverato prontamente presso il Presidio Ospedaliero "Fatebenefratelli" di Benevento, ove diagnosticavano: "Frattura esposta femore sn., Frattura omero sn., F.L.C. Regione Mentoniera", con prognosi di giorni 40 s.c.-.

Successivamente veniva, quindi, sottoposto a varie visite e terapie mediche.

In data 16.01.2001, il Massaro veniva dichiarato clinicamente guarito "...con postumi permanenti da valutarsi"; successivamente valutati nella misura del 23% dallo Specialista in Ortopedia e Traumatologia Dott. Sarchioto -.

Pertanto, veniva ritualmente ma infruttuosamente richiesto il risarcimento dei danni alla convenuta Provincia a mezzo racc. a.r. del 15.01.2000 nr.9169 e -su invito della stessa convenuta- veniva reiterata (sempre con esito

**Studio Legale**  
**Avv. Bernardino Buonanno**

Via Monte Lecito n° 9  
Tel/Fax 0823-714525/713796  
82010 Moiano (Bn)

negativo) la richiesta a mezzo raccomandata a.r. del 6.03.2000 nr.9165, indirizzata alla Levante Norditalia Ass.ni SpA di Ariano Irpino, che all'epoca del sinistro garantiva per la relativa responsabilità la convenuta Provincia

Incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata Provincia a mezzo dell'Avv. Fabio Pannone, il quale concludeva per il rigetto della domanda.

Si presumono, comunque, noti l'atto introduttivo, la comparsa di costituzione e di risposta, nonché tutti gli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado e gli atti prodotti in allegazione ed acquisiti ai fascicoli di causa, cui si rinvia, ritenendoli qui, per brevità di esposizione, per integralmente ripetuti e trascritti.

In ordine al quantum, si evidenzia che l'attore (anche per motivi di speditezza del giudizio) aderiva alle determinazioni e valutazioni offerte da parte convenuta.

Espletata l'attività istruttoria e rassegnate le conclusioni all'udienza del 20.04.2005, la causa (assegnata ad altro Giudice) veniva spedita a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.-

La causa veniva decisa con sentenza nr. 1679/05, con la quale il Giudice definitivamente pronunciandosi, rigettava la domanda ritenendola infondata e compensava le spese di lite.

Avverso tale inverosimile, assurda, frettolosa ed ingiusta sentenza il Sig. MASSARO Tiberio, come in epigrafe dom.to, rapp.to e difeso, propone appello per i seguenti

**MOTIVI:**

**VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE E DEGLI**

Studio Legale  
**Avv. Bernardino Buonanno**

Via Monte Lecito n° 9  
Tel/Fax 0823-714525/713796  
82010 Moiano (Bn)

**ELEMENTI DI DIRITTO E DI FATTO ED ERRONEA  
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE**

Il Giudice di prime cure, anche in contrasto con la più recente ed ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte, ha erroneamente ritenuto che, nel caso in esame, “non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art.2051 c.c. nei confronti della P.A....”-.

Invero, al riguardo deve osservarsi che, ai fini della responsabilità della cosa in custodia, il danneggiato deve provare (come ha provato) oltre il danno, il nesso eziologico tra la cosa ed il danno medesimo, sussistente quando il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o da un agente insorto nella stessa, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. 16 febbraio 2001 nr.2331), nonché la relazione di custodia tra la cosa e il convenuto.

Inoltre, in ordine all'applicabilità dell'art. 2043 c.c., il Giudice di primo grado -dopo aver più o meno correttamente, anche se in maniera estremamente approssimativa, ricostruito la dinamica del sinistro- è pervenuto a conclusioni aberranti e contraddittorie, considerati gli elementi probatori scaturiti da una istruttoria rigorosa e puntuale.

Infatti, l'attore pur avendo provato, in modo assolutamente inconfutabile, che il sinistro ebbe a verificarsi a causa del fondo stradale mal mantenuto -presenza di una profonda buca “trabocchetto”- **nel solo punto in cui finì l'autovettura** (e non già lungo tutta la strada), il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto -in contrasto con le risultanze istruttorie- che non ricorressero gli elementi della insidia e della imprevedibilità, interpretando in maniera assolutamente arbitraria la dichiarazione di uno dei testi (e non

via Monte Lecito, 9  
Tel. 0823/714525 - 713796  
82010 MOLANO (BN)





convenuta eccetto una presunta sostenuta velocità dell'attore, era onere  
a stessa parte convenuta provare la fondatezza della proposta  
azione; circostanza che assolutamente non è stata né poteva essere  
provata, in quanto l'attore non poteva -come dimostrato nel corso  
dell'istruttoria- che tenere una condotta di guida prudente.

Orbene, quanto innanzi è stato inconfutabilmente provato nel corso del  
giudizio di primo grado, oltre che attraverso la documentazione fotografica  
anche mediante la escussione dei testi, i quali tutti concordemente hanno  
riconosciuto come corrispondente allo stato dei luoghi quello ritratto dalle  
stampe fotografiche prodotte dall'attore.

Pertanto, relativamente all'an, l'attore ha compiutamente assolto  
all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.; mentre controparte nessuna  
prova liberatoria ha potuto fornire.

Ciò posto- come innanzi accennato-, la P.A. è tenuta, non solo per il  
dovere di vigilanza, ma anche in applicazione del principio del *neminem  
laedere* (art.2043 c.c.) a far sì che l'opera pubblica non presenti per l'utente  
una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della  
non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità subiettiva del  
pericolo. Cass, civ. Sez. III, 12 novembre 1997 nr.11162 – Cass. 2817/97 nr.  
7026, 16.6.1998 nr.5989 e Cass. Civ. Sez. III, 8.11.2002 nr.15707.

In ordine al quantum, premesso che è stato dimostrato che sia i danni  
subiti dall'autovettura che le lesioni subite dall'attrice sono stati riportati in  
conseguenza del sinistro per cui è causa, l'ammontare del risarcimento non  
può essere oggetto di contestazione avendo parte appellante (come già detto)  
aderito alle valutazioni e determinazioni di parte appellata, per cui la

quantificazione operata dal Massaro è stato solo frutto di un calcolo aritmetico, operato in applicazione delle tabelle fatte proprie da tutti i tribunali d'Italia per la liquidazione dei danni alle persone.

Per tutto quanto innanzi esposto, francamente non si riesce a comprendere riguardo a nessun aspetto, sia di ordine strettamente giuridico che di giustizia sostanziale-, come possa il Giudice di primo grado, essere pervenuto ad una conclusione così assurda; con la gravissima conseguenza che un giovane padre di famiglia, dopo aver subito così gravi lesioni personali (facendosi, tra l'altro, scrupolo di perseguire in sede penale i responsabili) e dopo aver subito gravi conseguenze economiche, si è visto poi - evidentemente a causa di sommario e sbrigativo esame della causa- denegare giustizia.

#### TANTO PREMESSO

Il Sig. **MASSARO Tiberio**, come in epigrafe dom.to, rapp.to e difeso, nel riportarsi anche a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nel giudizio di primo grado,

#### C I T A

La **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, domiciliata come in epigrafe, a comparire innanzi alla Ecc.ma Corte di Appello di Napoli -sezione a designarsi- all'udienza del **01 febbraio 2006**, ora di regolamento, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima della indicata udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui all'art.343 c.p.c. e che non comparendo si procederà in sua contumacia, per ivi sentir far diritto all'appello e per l'effetto accogliere le

seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, per tutti i motivi innanzi esposti, contraiis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:

1°)- Riformare l'appellata sentenza e per l'effetto condannare, in favore dell'appellante MASSARO Tiberio, l'appellata Provincia di Benevento, in persona del Suo Legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 57.209,50 per la causale di cui all'atto di citazione; importo dettagliatamente indicato negli atti del giudizio di primo grado e che qui, per brevità, si intende per integralmente riportato e trascritto, oltre il danno che l'Ecc.ma Corte riterrà di dover liquidare, in via equitativa, a causa del pregiudizio che l'appellante ha subito in ordine alla vita di relazione ed oltre le spese mediche e di viaggio, da liquidarsi anche in via equitativa;


2°)- Con vittoria di spese, diritti, onorario del doppio grado del giudizio ed oneri tributari consequenziali, oltre il rimborso forfetario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si depositano: a)- Sentenza di primo grado; b)- Fascicolo di parte di primo grado.

**Ai fini del contributo unificato, la controversia si intende di valore indeterminabile.**

Li, 22 ottobre 2005

(Avv. Bernardino Buonanno)



Studio Legale  
**Avv. Bernardino Buonanno**  
Via Monte Lecito n° 9  
Tel/Fax 0823-714525/713796  
82010 Moiano (Bn)

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Addi \_\_\_\_\_ in Benevento.

Ad istanza di MASSARO Tiberio ed a richiesta del suo procuratore Avv. Bernardino BUONANNO. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato, per sua scienza e conoscenza e ad ogni effetto e conseguenza di legge, copia dell'antescritto atto di appello alla Spett.le PROVINCIA di BENEVENTO, in persona del Suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabio PANNONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Viale dei Rettori nr. 38.

Ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme al procuratore costituito Avv. Fabio PANNONE, nel detto domicilio, a mani di

*paper 04*  
*Donna e lavoro*

*nr 3/11/05*

L'Ufficiale Giudiziario  
Ufficiale Giudiziario (83)  
*Russo Mario*

Via Monte Lecito, 9

82010 MOLANO (BN)